

**OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI STRATEGICI DELL'AIT E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI ASA SPA . PROGETTO DEFINITIVO "AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA LOTTO 1- IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN LOC. MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E A MARE" - CONFERENZA DI SERVIZI (DEL 26/07/2017) E SIMULTANEA E IN MODALITA' SINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS COMMA 7 DELLA L241/90 E SMI PER VARIANTE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIT – PPR E DECRETO DIRETTORE GENERALE AIT N. 62 DEL 21/08/2017 AVENTE AD OGGETTO:" ART. 22 L.R. 69/11. PROGETTO DENOMINATO "AUTONOMIA IDRICA ISOLA D'ELBA. LOTTO 1 - IMPIANTO DI DISSALAZIONE IN LOC. MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESSORIE A TERRA E MARE" - COMUNE DI CAPOLIVERI. VARIANTE MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIT- DPR CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' ED URGENZA DELLE OPERE. DETERMINAZIONI.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che in seguito all'esame della documentazione relativa all'approvazione del dissalatore di Capoliveri per la quale è stata utilizzata la procedura indicata dall'art. 34 della LR 65/2014, questo ente ha rilevato alcuni aspetti che fanno presupporre profili di illegittimità sia per gli aspetti procedurali che per i contenuti del progetto.

In particolare:

**1.** La procedura dell'art. 34 della LR 65/2014- "*Varianti mediante approvazione del progetto*", recita:

*1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.*

*1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.*

**Constatato** che la norma al comma 1, dispone che l'autorità competente deve dare comunicazione dell'approvazione del progetto con contestuale variante urbanistica, solamente alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana e che, quindi, dalla normativa succitata risulta escluso il Comune, si potrebbe dedurre che l'autorità competente per la procedura di variante urbanistica sia proprio il Comune. Tra l'altro la L.R.T. 69/11, all'art.22 dispone che *i progetti definitivi (non le varianti urbanistiche) degli interventi di cui all'art.10, comma 1, lettera d)* (approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito), *sono approvati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.* Conseguentemente, si ritiene che l'autorità idrica avrebbe esclusiva competenza sulla progettazione delle opere, mentre la competenza sulla procedura urbanistica sembrerebbe permanere in capo al comune, così come disposto anche dal comma 2) art.8 L.R.65/2014 (*i comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica*). Se così non fosse, l'Art. 34 della LRT 65/2014 appare essere in contrasto sia con le norme ordinarie che con le norme costituzionali affette, quindi, da illegittimità sotto il profilo formale e/o sotto il profilo sostanziale.

**Considerato**, altresì, che per le conferenze di servizi indette ai fini delle intese sulle conformità urbanistiche ex art.81 DPR 24 luglio 1977, n.616, art.3 del DPR 18,04,1994, n.383, la partecipazione delle amministrazioni comunali sembrerebbe che debba essere proceduta da una "deliberazione degli organi rappresentativi" e sembrerebbe imporre quindi che sul progetto di opera pubblica in deroga (variante) ai relativi strumenti urbanistici si esprimano in via diretta i Consigli Comunali. Appare pertanto illegittima una Conferenza di Servizi indetta ai predetti fini nel caso in cui risulti che il parere espresso dal Comune in sede di Conferenza dei Servizi, non sia stato preceduto da alcun atto deliberativo di approvazione del Consiglio Comunale;

**Dato atto** che l'art. 42 del TUEL riserva ai consigli comunali ogni competenza in tema di approvazione dei piani regolatori e delle loro varianti. Questa norma non è stata intaccata neanche dal disposto di cui all'articolo 5 del c.d. "decreto sviluppo" (D.L. n.70/2011) che ha devoluto alla giunta la sola competenza all'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

**Anche a tal fine, si ritiene** necessario richiedere un parere alla Regione Toscana per una verifica della corretta applicazione dell'art. 34 della 65/2014 e sul corretto iter di tutta la procedura nonchè sulla circostanza che il parere reso del Comune di Capoliveri in Conferenza dei servizi non sia stato preceduto da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**In relazione la punto 9)** del Decreto del Direttore Generale AIT n. 62 del 21/08/2017, in cui si chiede di "aggiornare i propri strumenti urbanistici conformemente alla nuova destinazione d'uso assunta delle aree in conseguenza dell'approvazione del progetto e della relativa variante", si chiede alla Regione Toscana se ai sensi dell'Art. 34 della L.R.T. 65/2014 si tratti di un atto dovuto e puramente ricognitivo oppure rappresenti l'espressione di una volontà dell'amministrazione comunale (e per tanto discrezionale), per cui la mancanza di aggiornamento degli strumenti urbanistici stessi sia elemento ostativo alla realizzazione dell'opera avendo quindi effetti invalidanti del provvedimento conclusivo del Direttore Generale dell'Autorità Idrica.

**CONSTATATO**, altresì, che dall'esame del Verbale della Conferenza dei Servizi e dai pareri inviati dagli Enti che non hanno partecipato alla conferenza, risulta che non sia stato preso in considerazione l'impatto che la *variante urbanistica potrebbe avere sia con il piano operativo regionale di protezione civile approvato dalla Giunta regionale con delibera 1040 del 24.11.2014 che con il piano comunale di protezione civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 7 aprile 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei necessari coordinamenti stabiliti dalla legge con effetti quindi invalidanti del provvedimento conclusivo del Direttore Generale dell'Autorità Idrica.*

**DATO ATTO**, altresì che l'approvazione del progetto del dissalatore, sia in sede di conferenza dei servizi che in sede di decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica, è avvenuta sotto la condizione di *"attenersi alle prescrizioni delle amministrazioni chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi"*, tra le quali è da ricomprendere il parere della Responsabile del servizio "Vincolo Paesaggistico" del Comune di Capoliveri, prot.10180 del 20.07.2017, il quale, sulla base di quanto richiesto dall'apposita commissione comunale per il paesaggio in data 20.07.2017, verbale 10, qui di seguito integralmente trascritto:

*"L'area di intervento è parzialmente compresa all'interno dell'ambito tutelato per legge ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lett. a), c), g) del D.Lgs. 42/2004. La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: per quanto riguarda l'intervento A) si prescrive che la realizzazione del pozzetto a mare rispetti il punto 3.3 lett. n) della scheda n. 11 Elba e Isole Minori dell'Allegato C) del PIT;*

*Per quanto riguarda l'intervento B) si richiede di ridurre compatibilmente con l'installazione degli impianti tecnici funzionale dell'attività del complesso, l'altezza in gronda del fabbricato. Si prescrive, inoltre, la realizzazione della copertura a verde con piante xerofile adatte al sito in esame.*

*Tutto quanto sopra, al fine di ridurre il forte impatto paesaggistico e garantire un miglior inserimento del complesso, anche in funzione del fatto che l'intervento B è visibile da più punti di interscambio pubblica. Inoltre, si prescrive, il rispetto del Regolamento urbanistico in merito all'illuminazione notturna, che dovrà essere realizzata a basso impatto (direzione verso il basso, accensione a chiamata). Le aree scoperte, anche a parcheggio, dovranno assicurare una elevata permeabilità ai fini di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo e una idonea copertura vegetazionale.*

*Infine gli infissi dovranno essere realizzati per quanto non strettamente necessario a garantire il ricambio di aria, con telaio fisso, in modo da assicurare un indice di valutazione del potere fono isolante inferiore a 50 dB e garantire il rispetto delle prescrizioni in termini di acustica".*

**Constatato** che il parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno del 12/07/2017 prot. 8160 acclarato dagli uffici comunali in data 22/07/2017 al n. di prot. 10258 dal quale si evince testualmente:

*"Parere Ambito paesaggistico: verificati gli elaborati del progetto esecutivo pervenuto in data 13/06/2017 ns. prot. n. 6999, si esprime parere favorevole.*

*Parere Ambito archeologico: dato il rischio archeologico dell'intera zona interessata dall'intervento, come evidenziato nella Relazione redatta ai sensi del comma 1, art. 25 D.Lgs 50/2016, si conferma la necessità di effettuare nell'area di impostazione dei serbatoi e dell'edificio atto a contenere l'impianto stesso, almeno quattro saggi archeologici, dell'ampiezza 3x3 m., fino al terreno vergine o alla falda idrica. Inoltre si prescrive il controllo archeologico in corso d'opera di tutti i lavori che prevedano scavi, per le condutture e per le opere accessorie. Si ricorda che le operazioni di archeologia preventiva dovranno essere effettuate a carico della committenza, sotto la supervisione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per essa, da parte di un archeologo specializzato che redigerà l'apposita documentazione e relazione finale. Si segnala che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nelle aree interessate dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche, sempre a carico della committenza, volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti";*

**Si rappresenta inoltre** che il Decreto del Direttore generale AIT n. 62 del 21/08/2017 dal quale si evince che il progetto deve *attenersi alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società" rilasciate in sede di Conferenza dei servizi e che tali pareri e/o prescrizioni modificano il progetto in modo sostanziale e quindi tali modifiche sono in discordanza sia con il parere espresso dalla "Soprintendenza" che dalla Conferenza Paesaggistica, la quale, in base alla normativa vigente nell'ambito di aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ha la competenza definitiva delle previsioni progettuali.*

**Visto il parere espresso dal sindaco** pro-tempore dott. Ruggero Barbetti del 24/07/2017 prot. n. 10272 dal quale si evince testualmente:

*"Si ritiene che:*

*l'intervento si configuri con connotati che hanno valenza urbana e poco si relazionano con il paesaggio circostante.*

*le sistemazioni esterne non rispondano ai requisiti ambientali di "ruralità" propri della Piana di Mola.*

*inoltre, pur nel riconoscimento delle particolari necessità spaziali al quale il fabbricato deve rispondere, si ravvisa anche che la scelta formale-architettonica non sembra integrata nel contesto paesaggistico-ambientale e le visuali, oltretutto male rappresentate, evidenziano questo particolare aspetto soprattutto in riferimento all'altezza dell'edificio rispetto allo skyline del centro di Capoliveri e al territorio circostante. Al fine di ridurre non solo l'impatto paesaggistico ma anche quello acustico, si suggerisce di trovare una soluzione riguardante l'altezza dell'edificio che sia meno impattante, anche attraverso un parziale interrimento dello stesso, al fine di ridurre non solo l'impatto paesaggistico ma anche quello acustico".*

**Ritenuto necessario** richiedere una verifica di ottemperanza che esiga la presentazione ed eventuale relativa approvazione di un nuovo progetto adeguato a tutte le prescrizioni, comprese quelle dell'Amministrazione comunale espresse anche con il parere del Sindaco di cui sopra;

**Dato atto** che non risulta essere stato effettuato il deposito delle indagini geologiche di cui al Regolamento 53/R/2011, prima dell'adozione della variante urbanistica così come disposto dall'art. 104 della L.R.65/2014 e che tale carenza possa rendere illegittima la procedura di approvazione della variante urbanistica;

**Constatato, altresì, che** nell'iter procedurale e negli allegati al progetto non risulta che sia stata effettuata una Valutazione di Incidenza per gli effetti complessivi del progetto sull'ambiente in relazione ad un territorio nel quale oltre al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano sono presenti numerosi siti SIC, ZPS, SIR e siti di Natura 2000.

**Dato atto** che il disposto degli articoli 52-87-88 della L.R. 30/2015 e del D.P.R. 357/1997 e della Direttiva "Habitat" subordina la realizzazione di interventi, impianti ed opere, i piani, programmi, progetti, interventi che possano determinare incidenze significative su SIC o Siti della Rete Natura 2000 siano assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA).

**Constatato** che non risulta dagli atti che quanto sopra sia stato effettuato in base al progetto definitivo e alle sue previsioni, anche per tale carenza, si ritiene che l'iter di approvazione del progetto e della variante come è avvenuto contenga profili di illegittimità.

**Richiamata**, relativamente all'intervento da realizzare sulla spiaggia di Lido la valutazione contenuta nella scheda n.11 Elba e Isole minori nell'allegato C) del PIT dove si prescrive: *"Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili, riciclabili al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alla rete di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici."*

**Esaminato** il progetto tali prescrizioni non risultano rispettate e pertanto questo ultimo non risulta conforme alle direttive, prescrizioni della scheda del vincolo. Inoltre l'impatto visivo, quindi la fluidità delle visuali da e verso il mare, con l'intervento progettato, viene fortemente compromesso e danneggiato e sulla base degli elaborati progettuali non risulta rispettata neanche la prescrizione data da questo Ente per limitare i danni per la balneazione e per l'integrità dell'arenile derivanti dallo scavo in trincea e in profondità da realizzare sulla spiaggia e in mare per il posizionamento della tubazione per la condotta dell'acqua e la reimmissione di acqua marina prima e dopo per l'estrazione e lo scarico a ciclo ultimato, e anche quanto sopra determina dei profili di illegittimità del provvedimento di approvazione.

**Si da atto, altresì, che** nella eventuale domanda di concessione demaniale dovranno essere recepite dal progetto tutte le prescrizioni indicate nel parere del comune del 24.07.2017 prot.10272 che a riguardo recita:

Vasca Intake-Lido

- Per quanto attiene all'intervento da realizzare sulla spiaggia di Lido si richiama la valutazione contenuta nella scheda n.11 Elba e Isole minori nell'allegato C del PIT dove si prescrive: *"Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili, riciclabili al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alla rete di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici."* Pertanto l'intervento deve essere limitato alla vasca con l'eliminazione di recinzioni perimetrali ed adottare criteri di schermatura in legno compatibili (tipo cabine balneari) al solo fine di essere utilizzate esclusivamente per schermare il manufatto fuori terra.
- L'impatto visivo, quindi la fluidità delle visuali da e verso il mare, con l'intervento proposto, vengono fortemente compromessi e danneggiati. A tal proposito si ritiene che debba essere meglio valutata la possibilità di mettere in sicurezza l'intervento senza la necessità di recinzioni o delimitazioni invasive e limitare schermature solo a quanto strettamente necessario.
- Si manifesta, inoltre, preoccupazione per i danni per la balneazione e per l'integrità dell'arenile derivanti dallo scavo in trincea e in profondità da realizzare sulla spiaggia e in mare per il posizionamento della tubazione per la condotta dell'acqua e la reimmissione di acqua marina prima e dopo per l'estrazione e lo scarico a ciclo ultimato.
- Si richiede pertanto che l'intervento venga realizzato esclusivamente quando è terminato il periodo di balneazione e che vengano costantemente monitorate e tempestivamente risolte tutte le eventuali conseguenze dell'intervento sia durante, sia alla sua conclusione nonché nei tempi successivi. Quanto sopra in particolare per quello che riguarda l'intorbidimento dell'acqua, o altri effetti collaterali.

- Deve essere altresì garantito che gli interventi a supporto per l'eliminazione di eventuali disagi o danni alla spiaggia e alla qualità dell'acqua, siano tempestivi, al fine di non creare alcun disagio alla balneazione o di contaminazione ambientale.

Visto il parere espresso dal segretario Generale ex art. 49 TUEL,

#### **Votazione**

#### **DELIBERA**

**1) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti per materia del Comune di Capoliveri di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti volti a:**

- a) Richiedere un parere alla Regione Toscana sulla corretta applicazione dell'art. 34 della LRT 65/2014 e sul corretto iter di tutta la procedura nonchè se il parere espresso dal comune in conferenza dei servizi avrebbe dovuto essere preceduto da una deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) Richiedere un ulteriore parere alla Regione Toscana sulla corretta applicazione dell'art. 34 della LRT 65/2014 riguardo alla competenza sulla procedura urbanistica che dovrebbe permanere in capo al comune, così come disposto anche dal comma 2) art.8 L.R.65/2014 (*“i comuni esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica”*). Perché, se così non fosse, l'Art. 34 della LRT 65/2014 appare essere in contrasto sia con le norme ordinarie che con le norme costituzionali affette, quindi, da illegittimità sotto il profilo formale e/o sotto il profilo sostanziale.
- c) Richiedere alla Regione Toscana, in relazione al punto 9) del Decreto del Direttore Generale AIT n. 62 del 21/08/2017, in cui viene chiesto al Comune di “aggiornare i propri strumenti urbanistici conformemente alla nuova destinazione d'uso assunta delle aree in conseguenza dell'approvazione del progetto e della relativa variante”, se quanto sopra sia un atto dovuto e puramente ricognitivo oppure rappresenti l'espressione di una volontà politica dell'amministrazione comunale (e per tanto discrezionale), per cui la mancanza di aggiornamento degli strumenti urbanistici stessi sia elemento ostativo alla realizzazione dell'opera.
- d) Richiedere all'amministrazione procedente, cioè all'Autorità Idrica Regionale, ai sensi dell'art.14 quater, c.2, della L.241 del 1990, di assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazione in via di autotutela, ai sensi dell'art.21 *nonies* della stessa legge poiché non è stato tenuto conto del coordinamento richiesto dall'art.158 bis, D.Lgs. 152/2006 fra la variante urbanistica e il Piano regionale e comunale di Protezione Civile;
- e) Comunicare ai soggetti attuatori l'obbligo di presentare un nuovo progetto necessariamente adeguato a tutte le prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale per un migliore inserimento paesaggistico e conseguentemente, solo dopo aver terminato l'iter di legge, potrà eventualmente essere rilasciata, prima dell'inizio lavori, una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.136 del d.Lgs.42/2004.
- f) Richiedere un parere alla Regione Toscana sugli effetti della procedura urbanistica per il fatto che non risulta effettuato il deposito delle indagini geologiche prima dell'adozione della variante urbanistica così come disposto dall'art.104 della L.R.65/2014.
- g) Richiedere un parere alla Regione Toscana in considerazione del fatto che il progetto definitivo non è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) oltre che alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Anche per questo motivo si ritiene che le modalità di approvazione sia del progetto che della variante contengano profili di illegittimità.
- h) Di richiedere un parere alla Regione Toscana riguardo alla compatibilità con il PIT dato che l'intervento previsto dal progetto sulla spiaggia di Lido non risulta conforme alle direttive e prescrizioni della scheda di vincolo. Pertanto anche questo sembra determinare dei profili di illegittimità del provvedimento di approvazione.

Tutto quanto sopra espresso si ritiene che **si siano determinati profili di illegittimità** per quanto riguarda sia l'esito della Conferenza dei Servizi che il Provvedimento di Approvazione da parte di AIT.

**TENUTO CONTO DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE e considerato che sono stati rilevati numerosi profili di illegittimità sia nel procedimento che nel progetto approvati, si invita l'amministrazione procedente, cioè l'Autorità Idrica Regionale, ai sensi dell'art.14 quater, c.2, della L.241 del 1990, di assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art.21 *nonies* della stessa legge, concernenti l'annullamento del decreto di approvazione subordinando l'approvazione stessa alla corretta integrazione degli obblighi di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 158 bis del Dlg. n. 152/2006 e degli altri profili di illegittimità sopra evidenziati.**

**Il tutto anche con l'annullamento in autotutela da parte del Comune di Capoliveri degli eventuali atti o contributi in sede di conferenza o formati in assenza del rispetto dei medesimi obblighi, al fine di procedere agli adempimenti di esclusiva competenza comunale ovvero dell'iter di approvazione della Variante agli strumenti urbanistici e della valutazione**

dell'ottemperanza alle prescrizioni fornite, ad effettuare le idonee valutazioni di compatibilità ambientale del progetto come previste dalla normativa vigente e di quanto altro evidenziato.

- 2) Inoltre si da mandato agli uffici di procedere agli adempimenti di esclusiva competenza comunale ovvero in particolare alla revisione del piano di Protezione Civile e della valutazione dell'ottemperanza alle prescrizioni fornite nel verbale della struttura di Valutazione d'Impatto ambientale della Regione Toscana nel proprio provvedimento di esclusione.
- 3) Infine si da mandato agli uffici di compiere la eventuale relativa pubblicazione ed aprire la fase delle osservazioni solo all'esito di tali adempimenti e con il doveroso riconoscimento della responsabilità del relativo procedimento in capo all'amministrazione comunale ai sensi di una più corretta interpretazione dell'Art. 34 della L.R.T 65/2014.
- 4) Di inoltrare il presente atto, per opportuna conoscenza e/o per i necessari provvedimenti di competenza, alla Regione Toscana, Provincia di Livorno, PNAT, Comune di Porto Azzurro, AIT, ASA, ARPAT, ASL 6, Consorzio bonifica n. 5 – Toscana Costa, Capitaneria di Porto, Agenzia Dogane, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, salvo se altri.